

(N. 831)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1977 (V. Stampato n. 1156)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 luglio 1977*

Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda ».

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e 66 unità di conto nel quarto ».

Art. 2.

L'importo di 53.333 unità di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Alle Università, che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51 svolgono le attività previste dall'articolo 2, lettera *b*) della direttiva n. 161 del 17 aprile 1972 del Consiglio delle Comunità europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 2 milioni per ogni consulente partecipante ai corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati. Di detto importo sono destinate lire 1 milione ai premi di frequenza di cui ai successivi quinto e ottavo comma, lire 800.000 per le spese di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione (docenze, elaborazione e acquisto materiale didattico, tirocini) e lire 200.000 per lo svolgimento del corso di perfezionamento ».